



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

R.G. n. 8714/2015

Il Giudice,

visti gli atti e sciogliendo la riserva;

premesso che l'istante chiedeva in via cautelare: accertato il suo diritto al passaggio alle dipendenze della DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE s.p.a., ordinare alla predetta l'immediata assunzione e ripristinare la funzionalità del rapporto con pagamento della retribuzione mensile dall'agosto 2015, con condanna alle spese ed attribuzione;

rilevato che non si costituiva in giudizio la parte resistente;

osserva.

La domanda va accolta.

Quanto al periculum in mora, va detto che dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente, padre di tre figli, con coniuge con lavoro part - time, risulta anche gravato da vari finanziamenti. Deve, dunque, ragionevolmente ritenersi che l'assenza del flusso di reddito rappresentato dalla retribuzione perduta con il recesso de quo comporti per il ricorrente l'impossibilità di assicurare a sé e alla sua famiglia, nelle more del giudizio a cognizione piena, un'esistenza libera e dignitosa.

Passando all'esame del *fumus boni iuris*, emerge dagli atti: che il ricorrente: era dipendente a tempo indeterminato dall'8.05.2009 di Paciello Alba, affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti presso il Comune di Vitulazio e cessava il suo rapporto di lavoro con la predetta società in data 12.08.2015; che il servizio, a seguito di passaggio di cantiere, era affidato alla DHI DI NARDI HOLDING s.p.a. e che il ricorrente non transitava nei ruoli di quest'ultima società pur ricompreso nell'elenco delle unità aventi diritto al predetto passaggio di cantiere.

Va precisato che la gestione del personale nel caso di avvicendamento di imprese nell'appalto/affidamento di servizi è regolata dall' art. 6 del CCNL richiamato e in atti che, dopo aver stabilito, al comma 1°, che "Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo

specifico appalto/affidamento è risolto...”, poi prevede che “L’impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato -...- addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/ affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”.

In merito al coinvolgimento del comune committente nella gestione del passaggio dei lavoratori, l’articolo 6, al 3° comma, stabilisce che *“Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza”, l’impresa cessante trasmette al committente la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2°, ed in particolare, l’elenco nominativo dei dipendenti. Il comma 7° del medesimo articolo, prevede che “al fine del perfezionare in tempo utile la procedura per l’assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2”* l’impresa subentrante richiede formalmente all’impresa cessante nonché al committente l’elenco nominativo dei dipendenti interessati e, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lettera b), promuove incontri, ai quali dovranno partecipare l’impresa cessante, le rappresentanze sindacali congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti. Il comma 8° prevede esplicitamente che l’impresa cessante consegni all’impresa subentrante la documentazione relativa al personale ad assumere.

Tali le disposizioni contrattuali, va considerato che il Palazzo era lavoratore a tempo indeterminato dall’8.05.2009 della ditta Paciello Alba e comunque almeno dal novembre 2014 (come da buste paga in atti) addetto al cantiere di Vitulazio e, dunque, nel periodo precedente gli otto mesi (240 giorni) dall’inizio del nuovo appalto (12.08.2015), per cui il predetto rientrava nella previsione del passaggio di cantiere, peraltro, era anche inserito nel relativo elenco.

Dalle predette disposizioni, inoltre, emerge che ai fini dell’accertamento del diritto al passaggio alle dipendenze dell’azienda subentrante, non sono vincolanti l’esito degli incontri intervenuti tra le società coinvolte nel passaggio, il comune committente e le organizzazioni sindacali.

Il ricorso, dunque, va accolto e le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale:

- a) condanna la DHI DI NARDI HOLDING s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., ad assumere Palazzo Benedetto in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato presso il cantiere di Vitulazio, adibendolo alle medesime mansioni che svolgeva allorquando era dipendente della Paciello Alba;
- b) condanna la parte resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.260,00 di cui € 164,00 per spese, oltre IVA e CPA, secondo legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.

Si comunichi.

S. Maria Capua Vetere, 18.02.2016

Il Giudice del lavoro
dott. Gabriella Gentile